

COPIA

34604



DELIBERA N. 4
DEL 22/05/2023

COMUNE DI VILLANOVA TULO

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Seduta Pubblica.

Oggetto: Aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023 (L. 27 Dicembre 2019, n. 160) - Approvazione.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 17:35, nel Comune di Villanova Tulo e nella solita sala della adunanze. Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

LODDO ALBERTO	P	MANCA PIER PAOLO	P
ARGIOLAS DANIEL	P	ONNIS MICHELA	A
CARCANGIU STEFANO	A		
CUNEO DAVIDE	P		
DEMURO LUIGI	P		
FARRIS GIUSEPPE	P		
MASILI CRISTIANA ROSALIA	P		
MULAS MANUELA	P		
PIRAS ALESSANDRO	A		
DEMURO GIAN FRANCO	A		
BOI LUIGI	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Serena Copersino.

Il Sindaco, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019, nel comune di Villanova Tulo sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, in quanto il territorio ricade in area montana, delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- 1. ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019,;
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
- 2. ai sensi dell'art. 1, c. 777, L. n. 160/2019, come recepito dall'articolo 11, comma 2, lett. h), del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutaria;
- 3. ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto la lett. g bis), che dispone: *"... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ..."*;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- **Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- **Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote, limitatamente alla parte eccedente lo 0,76% di esclusiva competenza statale;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, aliquota di base pari allo 0,5 per cento, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento (comma 749);
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, aliquota di base pari allo 0,1 per cento, **riducibile sino all'azzeramento** (comma 750);
- **a decorrere dal 1° gennaio 2022** aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU** (comma 751);
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento (**esenti nel Comune di Villanova Tulo in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984**, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) (comma 752 -758);
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota di base pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76% (comma 753);
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento (comma 754);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 21/08/2020 recante "Regolamento per l'applicazione della nuova Imu (Imposta municipale propria). Approvazione.";

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

DATO ATTO che questo ente già a partire dall'anno 2015, - per effetto della disposizione contenuta nell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. in L. 80/2014 che ha soppresso al facoltà concessa ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.” - **ha ridotto di tre punti (0,46%)** l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria da applicare ad una sola unità abitativa, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nell'Anagrafe (AIRE) del comune di Villanova Tulo

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 21/08/2020, ha così confermato le aliquote (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria già deliberate nell'anno 2019:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2020

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) - Art. 1 comma 748 L. 27/12/2019, n. 160	Aliquota di base 0,50%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D – Art. 1, Comma 753, Legge 27/12/2019, n. 160)-	0,76% (quota Stato) Zero (quota comune)
Terreni agricoli	Esenti
Una sola unità abitativa a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), iscritti nell'Anagrafe del comune di Villanova Tulo	0,46%
Altri immobili (Art. 1, Comma 754, Legge 27/12/2019, n. 160)	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - (Art. 1, Comma 750, Legge 27/12/2019, n. 160)	Zero
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9 di cui all'Art. 1 comma 749)	€ 200,00

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 in data 08/06/2021 adottata con i poteri del Consiglio Comunale con la quale si è deliberato di confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU vigenti al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/05/2022 recante “Aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022 (L. 27 Dicembre 2019, n. 160) - Approvazione.” con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni d'imposta già deliberate negli anni precedenti;

RILEVATO che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677*

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.08 in data 30/04/2015 con la quale ci si è avvalsi della facoltà concessa dal comma 676, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 **azzerando per tutti gli immobili presenti nel territorio comunale l'aliquota TASI del Comune di Villanova Tulo;**
- la disposizione di legge contenuta nell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che ha sospeso, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.04 in data 28/01/2017 con la quale, **è confermata** per l'annualità 2017 l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nell'anno 2015 e 2016, pari a ZERO (0) per qualsiasi tipologia di immobile in quanto nell'anno 2015 ci si è avvalsi della facoltà concessa dal comma 676, ultimo periodo, del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 azzerando per tutti gli immobili presenti nel territorio comunale l'aliquota TASI del Comune di Villanova Tulo
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.07 in data 23/03/2019, con la quale, per l'anno di imposta 2019, questo Comune ha confermato la non applicazione della TASI ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 756 della legge di bilancio per l'anno 2020 [legge n. 160 del 2019] così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023 che così dispone:

“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 837, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che “... al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ...”;

CONSIDERATO che il predetto comma 756 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 introduce quindi, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell'IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 757 della legge n. 160/2019 “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere

redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

CONSIDERATO che l'interpretazione sistematica dell'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell'atto, ma tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU e, quindi, consentirà di elaborare il prospetto in questione;

RICHIAMATA in proposito la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020, Prot. n. 4897, recante ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.” che ha chiarito quanto segue:

“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – **e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto** – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756”;

TENUTO CONTO quindi che dal combinato disposto dei commi 756 e 757 appena richiamati emerge che il decreto richiamato dal medesimo comma 757 è atto necessario per consentire ai comuni, in fase di redazione del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto, tutto quanto sopra richiamato, conduce a ritenere che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

ACCERTATO che il gettito IMU lordo stimato per l'anno 2022 (dati al 11/03/2023) ammonta a €. 52.923,67, ridotto a € 31.195,15 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale pari a €. 21.728,52 e dell'incapienza del fondo stesso;

ANALIZZATI il predisponendo schema di bilancio e le previsioni di spesa, non ancora approvato, dal quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la possibilità di confermare anche per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore per gli anni precedenti;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione confermando le aliquote già in vigore negli anni precedenti così diversificate;

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) - Art. 1 comma 748 L. 27/12/2019, n. 160	Aliquota di base 0,50%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D – Art. 1, Comma 753, Legge 27/12/2019, n. 160)-	0,76% (quota Stato) Zero (quota comune)
Terreni agricoli	Esenti
Una sola unità abitativa a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), iscritti nell'Anagrafe del comune di Villanova Tulo	0,46%

Altri immobili (Art. 1, Comma 754, Legge 27/12/2019, n. 160)	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - (Art. 1, Comma 750, Legge 27/12/2019, n. 160)	Zero
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9 di cui all'Art. 1 comma 749)	€. 200,00

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767 "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 837, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che "... al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.";

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC

VISTI da ultimo in proposito:

- il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;
- la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7/DF – Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, MEF-DF Prot. 52961 del 21.09.2021 – U, con la quale si chiarisce che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal Decreto 20 luglio 2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri, favorevoli, del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, che s'inseriscono nel presente atto dopo la parte dispositiva.

CON VOTI palesi unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) - Art. 1 comma 748 L. 27/12/2019, n. 160	Aliquota di base 0,50%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D – Art. 1, Comma 753, Legge 27/12/2019, n. 160)-	0,76% (quota Stato) Zero (quota comune)
Terreni agricoli	Esenti
Una sola unità abitativa a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nell'Anagrafe (AIRE) del comune di Villanova Tulo	0,46%
Altri immobili (Art. 1, Comma 754, Legge 27/12/2019, n. 160)	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - (Art. 1, Comma 750, Legge 27/12/2019, n. 160)	Zero
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9 di cui all'Art. 1 comma 749)	€. 200,00

DI NON AVVALERSI della facoltà prevista dall'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima *nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento*, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”.

DI STIMARE in €. 52.923,67 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 21.728,52 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021

CON VOTI palesi unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000

Data: 11/03/2023

Il Responsabile del servizio

F.to Maria Luisa Demuro

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000

Data: 11/03/2023

Il Responsabile del servizio

F.to Maria Luisa Demuro

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Alberto Loddo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Serena Copersino

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/05/2023:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Esecutiva per decorrenza di termini (Ai sensi dell' art. 134, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal _____ per quindici giorni.

IL RESPONSABILE

F.to Alberto Loddo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data: 22/05/2023

IL SEGRETARIO

F.to Serena Copersino